

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 43 del 07/11/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 9/11/2011 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Avvocatura Civica – Segreteria Generale

Dalla Residenza Municipale, li 8 novembre 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9/11/2011 al 24/11/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

**INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DEL CONSIGLIERE CARLI:
PRONUNCIA DI DECADENZA (EX ART. 69, COMMA 5, T.U. N. 267/2000)**

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	CARLI MAURIZIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO		LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO.

Sono nominati scrutatori: DEL CORSO PIERANGELO, DEL PRETE ENRICO

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In seduta segreta
Il pubblico viene fatto uscire dall'aula

Vista l'allegata proposta di delibera n. 44 (referente il Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno) predisposta in data 25/10/2011 dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/10/2011 dalla Dirigente Responsabile della Segreteria Generale dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/10/2011 dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Esce dall'aula il Consigliere Carli. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 15

Relaziona il Presidente del Consiglio, come da documentazione depositata agli atti. Il Consigliere Del Corso chiede che la votazione avvenga nominalmente. Il Presidente risponde che, come da Regolamento, la votazione deve essere segreta. Il Consigliere Del Corso legge la dichiarazione di voto contraria, a firma dei Consiglieri del Gruppo PDL (Del Corso Pierangelo e Lorenzi Fabio) e Lega Nord (Cecchini Marco) e chiede che la stessa venga allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

Si procede con la votazione segreta: gli scrutatori Del Prete e Del Corso constatano voti favorevoli n. 12 e n. 3 contrari;

Conseguentemente, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 44

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio), voti contrari n. 3 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Cecchini);

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 25/10/2011

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che alla prima seduta consiliare tenutasi in data 15.06.2011 per l' *"Insediamento del Consiglio Comunale: convalida degli eletti"*, il Presidente f.f. dava comunicazione *"dell'informativa trasmessa dall'Ufficio di Avvocatura Civica in merito alla possibilità di incompatibilità, art. 63, comma 1, n.4, D.Lgs. n. 267/2000 di un Consigliere Comunale per lite pendente ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs. 267/2000"*, proponendo al Consiglio stesso di rinviare la verifica dell'eccezione di incompatibilità ad una successiva seduta da convocarsi in tempi brevi *"per dare tempo al Consigliere interessato di conoscere e visionare i contenuti della nota così da potersi pronunciare compiutamente"*;

- che il Consiglio, tramite votazione per appello nominale, rinviava al successivo Consiglio Comunale la trattazione della possibile causa di incompatibilità del Consigliere Carli Maurizio;

- che con nota prot. n. I/20421 del 12.07.2011 il Sindaco chiedeva all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura comunale di fornire una sintetica relazione illustrativa dei principi in materia di incompatibilità con specifico riferimento al caso di cui trattasi;

Vista la nota a firma dell'Avvocato coordinatore prot. n. 20683 del 13.07.2011, contenente la relazione richiesta dal Sindaco;

Vista la lettera a firma dell'Avv. Giuseppe Tallarico, inviata in nome e per conto del Consigliere Carli Maurizio, in data 14.07.2011 (prot. n. 020848);

Vista la Delibera C.C. n. 11 del 14.07.2011 con cui il Consiglio Comunale ha deliberato *"Di contestare formalmente al Sig. Carli Maurizio la situazione di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della lite amministrativa pendente fatta rilevare dall'Ufficio di Avvocatura Civica"* e *"Di assegnare all'interessato il termine di dieci giorni dalla contestazione, per la formulazione di eventuali osservazioni, controdeduzioni o per eliminare la suddetta causa di incompatibilità"*;

Vista la lettera inviata dal Consigliere Carli Maurizio in data 20.07.2011 (prot. n. 21318), con cui si allega la richiesta di parere inoltrata alla Prefettura di Rimini ed alla Direzione centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno;

Vista la nota a firma dell'Avvocato coordinatore prot. n. 21418 del 21.07.2011, contenente una relazione riepilogativa delle motivazioni che hanno indotto l'A.C. a proporre l'iniziativa giudiziale nei confronti del sig. Carli Maurizio, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento del ricorso notificatogli;

Considerato che in data 06.09.2011 veniva notificata al Consigliere Carli Maurizio la Deliberazione C.C. n. 11 del 14.07.2011 di contestazione della causa di incompatibilità e di concessione del termine di dieci giorni per la produzione di osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità;

Viste le ulteriori osservazioni presentate dal Consigliere Carli Maurizio in data 08.09.2011 (prot. 025055), con cui si contesta la tardiva notifica della Deliberazione consiliare n. 11 del 14.07.2011 per violazione dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione n. 30 del 26.09.2011 con cui il Consiglio comunale ha dichiarato definitivamente la sussistenza della causa di incompatibilità del Sig. Carli Maurizio per lite pendente ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs. 267/2000, contestualmente informandolo che in caso di mancata eliminazione della causa di incompatibilità entro 10 giorni dalla notifica della Delibera, il Consiglio avrebbe provveduto a dichiararlo decaduto dalla carica ai sensi dell'art. 69, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la suddetta Deliberazione C.C. è stata notificata al Consigliere Carli Maurizio in data 28/09/2011;

Vista la missiva a firma del Consigliere Carli Maurizio pervenuta in data 27.09.2011 (prot. n. 27014), con allegato il parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15900/TU/00/63 del 26.09.2011, indirizzato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;

Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini – prot. n. 8800/2011/Area II del 28.09.2011, pervenuta in data 29.09.2011 (prot. n. 27183), con cui si comunica all'A.C. il citato parere ministeriale;

Viste le successive osservazioni del Consigliere Carli Maurizio pervenute in data 06.10.2011 (prot. n. 27916);

Visto quanto disposto dal primo comma dell'art. 63 del D.Lgs. 267/2000: *“Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.”*;

Considerato, per quanto attiene ai presunti vizi procedurali, che per giurisprudenza costante i termini dei procedimenti amministrativi hanno natura ordinatoria,

essendo da considerare perentori solo quelli per cui le norme prescrivono espressamente sanzioni decadenziali;

Considerato, con riferimento alla norma di cui trattasi (art. 69 Tuel): che il primo comma non prevede alcun termine per la notifica all'interessato della contestazione della causa di incompatibilità; che il secondo comma prevede un termine minimo di 10 giorni posto a garanzia del diritto di difesa dell'amministratore a cui è stata contestata l'incompatibilità; che il quarto comma stabilisce un termine che può definirsi acceleratorio ma pur sempre di natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna decadenza in conseguenza del suo mancato rispetto; che unico termine perentorio della suddetta procedura è quello previsto al successivo comma 5, che prevede che il Consiglio dichiari decaduto l'amministratore che "non provveda entro i successivi 10 giorni" a rimuovere la causa di incompatibilità;

CONSIDERATO che l'esigenza di garantire il pieno contraddittorio tra organo e amministratore e l'esercizio del suo diritto alla difesa è stata pienamente soddisfatta e che pertanto non sono accoglibili le osservazioni del Consigliere in merito al mancato rispetto dei termini della procedura;

CONSIDERATO, nel merito della causa di incompatibilità ed alla luce dell'istruttoria svolta (vedi note Ufficio di Avvocatura prot. n. 20683 del 13.07.2011 e prot. n. 21418 del 21.07.2011):

- che con ricorso notificato in data 21.12.2009 al sig. Carli Maurizio, alla sig.ra Carli Maria Luisa ed alla società San Marco s.n.c. di Carli Maurizio, depositato al T.A.R. dell'Emilia Romagna il 29.12.2009, il Comune di Cattolica ha adito il Giudice Amministrativo per vedersi accertare l'inadempimento dei soggetti attuatori della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 accessiva al Piano Particolareggiato dell'area portuale approvato con Deliberazione C.C. n. 126 del 10.12.1998 e la conseguente responsabilità contrattuale, in via solidale, dei predetti soggetti, con la loro condanna al pagamento di tutti gli oneri economici necessari e conseguenti all'acquisizione delle aree non cedute in violazione della suddetta Convenzione urbanistica o, in caso di mancata acquisizione, al controvalore delle stesse, quantificato (con apposita perizia di stima dei tecnici comunali) in € 70.000,00;
- che l'iniziativa giudiziale è stata assunta dall'A.C. in esecuzione delle Delibere di Giunta Comunale n. 185 e n. 195 del 12.11.2008;
- che il ricorso, assegnato alla 2^a sezione del T.A.R. Bologna ed iscritto al R.G. n. 1475/2009, è tuttora pendente, in attesa della fissazione dell'udienza di discussione;
- che il ricorso è stato proposto dal Comune anche al sig. Carli Maurizio in quanto già proprietario delle aree da cedere al Comune e firmatario della convenzione urbanistica ed in quanto già intestatario dei titoli edilizi di cui si è avvalso per l'edificazione privata prima del trasferimento della proprietà e della voltura (il quale, peraltro, non ha pagato parte dei contributi di urbanizzazione perchè scomputati con le opere di urbanizzazione che si era impegnato a realizzare);
- che l'iniziativa giudiziale è stata assunta sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligazione assunta dai lottizzanti di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione è di natura *propter rem*, nel senso che va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione urbanistica, ma anche da colui che, se soggetto diverso, richiede ed ottiene il titolo edilizio, soggetto che si aggiunge (e non si sostituisce) al suo dante causa (T.A.R. Lombardia 11.01.2010, n. 3; Campania n. 6793/2007; Sicilia 29.10.2004, n. 3011; Lombardia 13.08.2003, n. 1157; Cass.

22.12.2005, n. 28492; 27.08.2002, n. 12571; 17.06.1996, n. 5541);

CONSIDERATO, inoltre:

- che, per giurisprudenza costante, la pendenza della lite non può essere negata sulla base di apprezzamenti relativi alla consistenza od alla fondatezza delle domande formulate in giudizio dalle parti, cosicchè, nell'accertare la causa di incompatibilità, non è da stabilirsi chi ha torto e chi ha ragione, ma soltanto se c'è una controversia tra le parti (Cass. Sez. I 16.07.2010, n. 16754; 12.02.2008, n. 3384);
- che il suddetto principio incontra un solo temperamento, nei casi in cui la lite sia stata pretestuosamente, artificiosamente e maliziosamente indotta dall'Ente, al fine di creare la causa di incompatibilità e danneggiare così il candidato o l'eletto;
- che nel caso di specie sussiste una lite amministrativa pendente, effettiva e sostanziale, di cui il Consigliere è parte, in quanto non vi sono elementi tali da far ritenere che il Comune abbia strumentalmente preconstituito la lite al solo fine di estromettere l'eletto dalla vita politica, ponendo in essere un'azione giudiziale pretestuosa e manifestamente infondata;
- che, come chiarito dalla giurisprudenza, nessun rilievo assume il fatto che l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dall'Amministrazione (parte attrice o ricorrente), piuttosto che dall'eletto (vedi, ad esempio, Cass. sez. I 28.12.2010, n. 26210; 16.07.2010, n. 16754; 30.10.2003, n. 16305; 04.05.2002, n. 6426, tutte relative a casi che vedevano l'Amministrazione parte attrice ed in cui è stata confermata l'esistenza della causa di incompatibilità per lite pendente);
- che nel caso specifico del processo attivato dalla parte pubblica (come nel nostro caso), è irrilevante che il consigliere non si sia costituito in giudizio e non abbia resistito al ricorso o all'azione del Comune, perchè il processo continua anche in sua contumacia (Cass. sez. I 25.01.1989, n. 415);

CONSIDERATO, infine:

- che al fine della rimozione della causa di incompatibilità è necessario e sufficiente che siano posti in essere atti idonei a far venir meno "nella sostanza" il conflitto con l'Ente, ovvero che l'interessato faccia tutto quanto gli sia concretamente possibile per rimuovere la causa di incompatibilità;
- che, in relazione a casi analoghi al presente, per la rimozione della causa di incompatibilità si è ritenuto necessario e sufficiente che il soggetto ponga in essere atti che, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina processualistica, siano idonei a far venir meno nella sostanza il conflitto di interessi venutosi a determinare con l'instaurazione della lite (Cass. sez. I 12.02.2008, n. 3384; 24.02.2005, n. 3904), come ad esempio, nei casi in cui l'Ente vanta una pretesa creditoria nei confronti dell'eletto, il pagamento di quanto richiesto dall'Amministrazione o l'offerta reale della somma richiesta dall'Ente (Cass. sez. I 26.07.2000, n. 9789);
- che l'oggetto della lite pendente davanti al TAR è una pretesa risarcitoria del Comune nei confronti (anche) del Consigliere Carli Maurizio e non già (come da questi asserito) una domanda giudiziale di cessione di un'area;
- che, pertanto, per poter escludere la presenza di un conflitto sostanziale tra il Comune ed il Consigliere Carli Maurizio, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare di aver compiuto tutto quanto gli era concretamente possibile per rimuovere la causa di incompatibilità, pagando o offrendosi di pagare il controvalore delle aree non cedute al Comune in violazione della suddetta Convenzione urbanistica per un valore stimato dall'Ufficio Tecnico comunale di € 70.000 (eventualmente riservandosi di agire in rivalsa nei confronti dei coobbligati)), cosa che non è avvenuta;

RITENUTO, pertanto, che sussista la causa di incompatibilità predetta;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto, in particolare, l'art. 69 del TUEL, secondo cui *“1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.”*;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) di dichiarare decaduto il sig. Carli Maurizio dalla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 69, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, per tutti i motivi indicati in narrativa e negli atti ivi richiamati;
- 2) di stabilire che la presente Deliberazione sarà depositata nella segreteria del Consiglio il giorno successivo alla sua adozione e trasmessa al Messo Comunale per la notifica al Consigliere decaduto dalla carica Carli Maurizio entro 5 giorni dal suo deposito;
- 3) di informare il Consigliere decaduto che contro la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio, così come previsto dall'art. 69, comma 6, del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisati motivi d'urgenza,

Con separata votazione:

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –

4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 .